

SENTENZA

N.

R.G. 574 2020

CRON.

REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Monza

SEZIONE LAVORO

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 574/2020 R.G e promossa

da

M.A. con il patrocinio

degli Avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO e , con elezione di
domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO

ATTORE

contro:

INPS con il patrocinio degli avv.

e , con elezione di domicilio in

presso e nello studio dell'avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI



Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data parte opponente conveniva in giudizio l'INPS avanti il Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n notificato il per il pagamento della contribuzione dovuta per il reddito eccedente il minimale (c.d. contribuzione a percentuale) per il periodo

Si costituiva in giudizio l'INPS contestando la pretesa ; il Tribunale di Milano, all'udienza del dichiarava *"l'incompetenza territoriale del giudice adito, fissando il termine di giorni sessanta giorni per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di MONZA .*

Riassunto il procedimento nei termini, si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi già esposti nella memoria di costituzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano.

La causa giungeva in decisione all'udienza del con la modalità della trattazione scritta.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Afferma INPS che "Dalla verifica delle partecipazioni societarie del ricorrente è emerso che lo stesso ha le seguenti partecipazioni societarie:

- *socio di maggioranza al*
- *socio di maggioranza al*
- *socio di maggioranza al*

- *socio di maggioranza al*

Controparte inoltre risulta essere socio amministratore della ed altresì essere stato socio accomandatario della società per la quale è iscritto alla gestione commercianti." Poiché egli "partecipa fattivamente e senza tema di smentita ... alle suddette società di talchè legittimamente l'INPS ha proceduto a sommare la totalità dei redditi di impresa dichiarati per ogni anno rispettando le percentuali di possesso".



Ora, l'avviso di addebito impugnato reca l'imposizione per contributi gestione Commercianti INPS per l'anno . Il credito in esazione si riferisce, in particolare, ai contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti dall'opponente per tale anno alla Gestione Speciale Commercianti, oltre ai relativi accessori calcolati fino alla data di iscrizione a ruolo.

La richiesta di pagamento della contribuzione previdenziale di cui all'ava impugnato è scaturita dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente all' Agenzia dell'Entrate e dalle società nelle quali egli è socio in relazione al periodo di imposta per gli anni .

A decorrere, infatti, dall'1.7.1990, data di entrata in vigore della legge n. 233/90, la contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciali e dagli artigiani è interamente rapportata al reddito d'impresa (art. 1 legge n. 233/90).

L'art. 1 della legge suindicata fissa l'aliquota di commisurazione della contribuzione in 12 punti percentuali. Il secondo comma dell'art. 1 cit. prevede che il reddito imponibile, su cui calcolare la contribuzione applicando l'aliquota suddetta, poi elevata da norme successive, non può essere inferiore al minimale annuo di retribuzione degli operai del settore commercio ed artigianato, calcolato sulla base del minimale retributivo giornaliero fissato dall'art. 1 del D.L. n. 402/81 conv. in legge n. 527/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Ciò significa che il lavoratore autonomo, commerciante o artigiano, deve comunque versare la contribuzione in una misura minima, appunto perché rapportata al reddito minimale, anche se il reddito d'impresa darebbe luogo ad un ammontare della contribuzione inferiore, (c.d. contribuzione a percentuale sul minimale o fissa), salvo ad integrare la contribuzione versata, sulla base del, superiore, reddito effettivo, con appositi versamenti a conguaglio (c.d. contribuzione a percentuale sul reddito).

A tal fine, l'art. 2, 2° comma, della legge n. 233/90 cit., prevede che la contribuzione sul minimale, che di anno in anno varia essendo il reddito minimale a sua volta soggetto a rivalutazione in base all'aumento del costo della vita, deve essere versata entro il giorno 20 del mese successivo a quello del trimestre solare di riferimento, mentre il conguaglio tra tale contribuzione e quella sul reddito effettivo, deve essere versato in due rate di uguale importo alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.



L'art. 3bis del D.L. n. 384/92 conv. in legge n. 438/92, ha previsto, dal 1°1.1993, che la contribuzione debba essere riferita alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono (comma 1).

Gli assicurati alla Gestione Artigiani e Commercianti sono, dunque, tenuti al pagamento della contribuzione fissa (o entro il minimale) e della contribuzione a percentuale (o eccedente il minimale) calcolata sul reddito d'impresa eccedente rispetto al livello minimo fissato per ciascun anno.

*L'INPS – peraltro senza fornire alcuna dimostrazione dell'apporto del socio alla società - basandosi solo **“sulla base dei dati reddituali dichiarati al Fisco da controparte e dalle società partecipate pro quota”** ha calcolato **“la contribuzione sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono, così come ope legis previsto”**.*

Si riporta in questa sede il testo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione cui orientamento questo giudice ritiene di aderire per l'esatta individuazione di reddito di impresa.

“Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917. 8. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). 9. Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS. 10. La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38 II comma della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri



capitali a scopo di utile. 11. Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016). 12. Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. 13. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 L. 2 agosto 1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa. 14. E' vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall'art. 38, comma 2, Cost., non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base



contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvencono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile. 15. Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, tra l'altro, come avverrebbe accogliendo la tesi dell'INPS, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale...” Cass. 21540/19; conf. Cass. 23792/19, Corte Appello Milano sent.1687/18-est. Pattumelli).

Pertanto, nella fattispecie che ci occupa, i redditi derivanti dalle società sopra individuate sono redditi di capitale e, dunque, non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi Inps. Di conseguenza non sono dovute le somme di cui all'Avviso di addebito oggetto della presente controversia.

I contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito e i recenti arresti della Corte di Cassazione rendono equa l'integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :

- accoglie il ricorso, per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato n. per il pagamento della contribuzione dovuta per il reddito eccedente il minimale per il periodo
- compensa le spese

Così deciso in Monza il 27.10.2020

Il G.O.P. Fabrizio Carletti.

